

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 521-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MACIS e PINNA

(V. Stampato n. 521)

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della
Repubblica nella seduta del 1^o febbraio 1990*

(V. Stampato Camera n. 4571)

*modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 4 luglio 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 luglio 1990*

Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte
d'appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise
d'appello

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una corte d'assise d'appello

Art. 1.

1. È istituita, in Sassari, una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

Art. 2.

1. È istituita, in Sassari, una corte d'assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro.

Art. 3.

1. Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Art. 4.

1. Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'appello

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. È istituita, in Sassari, una sezione della corte d'appello di Cagliari in funzione di corte d'assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro.

Art. 3.

1. Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

1. Alla data prevista nell'articolo 4, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della sezione della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.